necessariamente essere oggetto di una specifica pattuizione scritta, che consenta, in concreto, la determinazione o la determinabilità del compenso spettante alla banca.

6. Sull'ipotesi di conteggio da adottare in sede di CTU

Alla luce delle considerazioni illustrate si ritiene di dover adottare, tra le tre ipotesi di conteggio delineate dal CTU, la n.1 che fa riferimento al periodo tra il 1990 e il 2004.

Il rapporto tra le parti ha infatti avuto avvio nel 1990 ed è stato successivamente estinto nel 2004. Non dovendo, per i motivi sopra illustrati trovare applicazione la delibera CICR del 9.6.2000, la somma oggetto di restituzione da parte della convenuta alla parte attrice ammonta ad euro 57.465,49, somma che la convenuta va condannata a pagare con maggiorazione di interessi legali dalla domanda al saldo.

7. Spese di lite.

Si ravvisano giustificati motivi per disporne la parziale compensazione, in quanto la riduzione del petitum, operato dall'attrice rispetto in corso di giudizio, ha avuto luogo a seguito del deposito della documentazione prodotta dalla controparte che comprovava la regolare pattuizione del tasso di interessi e delle altre condizioni contrattuali a decorrere dal 16 dicembre 1993, documentazione recante la sottoscrizione della stessa attrice e di conseguenza presumibilmente di sua conoscenza, anche prima del giudizio.

Le spese, liquidate come in dispositivo, sono, pertanto, compensate per un quarto e per la quota residua sono poste a carico di Banca Antoveneta s.p.a, secondo oggettiva soccombenza. Spese di CTU a carico delle parti nella stessa proporzione.

p.q.m.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

 Accerta l'illegittimità della prassi di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici dall'inizio del rapporto fino alla sua estinzione ovvero dal 14.2.1990 al 26 novembre 2004.

- Accerta la nullità delle clausole di pattuizione d'interessi ultra legali e di clausole di massimo scoperto fino alla data del 16 dicembre 1993.
- 3. Per l'effetto condanna Banca Antoveneta s.p.a al pagamento della somma capitale di Euro 57.465,49 oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo.
- 4. Compensa le spese processuali nella misura di un quarto e condanna Banca Antoveneta s.p.a alla rifusione in favore dell'attrice della quota residua, che liquida in complessivi Euro 5.100,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Nella stessa proporzione a definitivo carico delle parti le spese di Ctu.

Treviso 3.42013

Il Giudice
Alberto Valle

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Silvia PASQUALATO Some Refundo

Depositato in Cancelleria

IL CANCELLIERE

L FUNZANA SOUNTETO

Fatto avviso telematico
LI. 05/04/90/3
LI. 05/04/90/ARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIO PASQUALATO
SHIM DALLO

-